



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Bergamo
Ufficio del Procuratore Aggiunto dott. Massimo Meroni

Prot. n. 7/16 Int.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il D.Lvo 106/2006

Visto il progetto organizzativo adottato da questo Ufficio il 13.1.2012 e successivamente modificato;

Visti gli esiti della riunione con tutti i Sostituti dell'Ufficio tenutasi il 11.1.2016, in cui è stata illustrata e discussa la proposta del nuovo progetto organizzativo;

Visti gli esiti degli incontri con il Presidente del Tribunale di Bergamo, il Presidente della sezione penale dibattimentale di Bergamo e del Presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo;

Visto i flussi e le tipologie dei procedimenti pervenuti nel triennio 2012 – 2015

Dispone l'adozione dell'allegato progetto organizzativo per il triennio 2016 – 2018 e la comunicazione dello stesso al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia, al Consiglio Giudiziario del Distretto di Brescia, al Consiglio Superiore della Magistratura, a tutti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio, al Dirigente della Segreteria e a tutto il personale amministrativo dell'Ufficio, a tutti gli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria della sezione della Procura della Repubblica di Bergamo, e per conoscenza al Presidente del Tribunale di Bergamo, al Presidente della sezione penale dibattimentale del Tribunale di Bergamo, al Presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nonché la pubblicazione sul sito della Procura di Bergamo.

Bergamo, il 20.1.2016

Il Procuratore della Repubblica f.f.
(dott. Massimo Meroni - Aggiunto)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Bergamo
Ufficio del Procuratore Aggiunto dott. Massimo Meroni

Organizzazione della Procura della Repubblica di Bergamo

Il presente documento organizzativo per il triennio 2016 – 2018 sostituisce il precedente documento organizzativo, redatto il 13.1.2012 (con successive modificazioni).

Il documento si compone delle seguenti Parti:

Parte prima: Composizione dell'Ufficio	pag. 3
A) Componenti dell'Ufficio	pag. 3
B) Articolazione dell'Ufficio	pag. 7
Parte seconda: Assegnazione degli affari	pag. 13
A) Procedimenti penali	pag. 13
. nei confronti di ignoti	pag. 13
. nei confronti di noti di competenza del Tribunale e C.Assise	pag. 14
. nei confronti di noti di competenza del Giudice di Pace	pag. 16
. procedimenti di prevenzione	pag. 18
B) Comunicazioni di fatti non costituenti notizia di reato	pag. 18
C) Procedimenti di esecuzione	pag. 19
D) Affari civili	pag. 20

. in materia societaria e fallimentare	pag. 20
. in materia diversa da quella societaria e fallimentare	pag. 22
E) Altri affari	pag. 24
. apostille e legalizzazioni	pag. 24
. documenti anonimi	pag. 24
. rogatorie passive	pag. 25
. altri affari	pag. 25
F) Modifica dell'assegnazione originaria	pag. 25
Parte terza: Criteri per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise	pag. 28
. Criteri generali	pag. 28
. Criteri di priorità	pag. 31
. Informazione al Procuratore e assenso dello stesso	pag. 32
Parte quarta: Rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero nell'udienza penale	pag. 34
. Partecipazione all'udienza dei Sostituti Procuratori	pag. 34
. Partecipazione all'udienza dei Vice Procuratori Onorari	pag. 37
Parte quinta: Reperibilità esterna	pag. 38
Parte sesta: Esoneri dalle attività	pag. 42

Parte prima: Composizione dell'Ufficio

A) Componenti dell'Ufficio

L'ufficio della Procura della Repubblica di Bergamo è costituito dal Procuratore (*attualmente il posto è vacante*), dal Procuratore Aggiunto, da sedici Sostituti Procuratori (*attualmente un posto è vacante*) e da diciotto Vice Procuratori Onorari (*attualmente cinque posti sono vacanti*).

Il Procuratore della Repubblica svolge le seguenti attività:

- . dirige l'Ufficio in conformità delle disposizioni di legge e delle circolari del CSM, impartendo le opportune direttive e indicando riunioni tra tutti i magistrati dell'ufficio;
- . dirige e coordina l'attività della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura, anche mediante assegnazione stabile di parte degli addetti alla collaborazione con i singoli magistrati;
- . impartisce le opportune direttive di carattere generale alla polizia giudiziaria del Circondario in ordine alle comunicazioni di notizie di reati e alle attività di indagine da compiere;
- . intrattiene in via esclusiva tutti i rapporti con uffici, istituzioni e organi esterni, diversi da quelli con la polizia giudiziaria per attività relative a concreti procedimenti penali già assegnati ad altri magistrati dell'ufficio;
- . mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione;
- . procede all'esame, all'iscrizione negli appositi registri e all'assegnazione degli affari pervenuti alla Procura conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda;
- . tratta i procedimenti e gli affari a sè assegnati, in via generale con il presente documento organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda;
- . coordina l'attività dei Sostituti Procuratori appartenenti ai gruppi di lavoro (distinti per tipologia di reato e per tipologia di procedimento) per i quali il coordinamento non è attribuito al Procuratore Aggiunto con specifica delega;
- . appone il visto o l'assenso scritto sugli atti compiuti dai Sostituti in conformità a quanto previsto nella Parte Terza;
- . svolge tutte le attività di competenza dell'Ufficio non delegate ad altri magistrati;
- . in assenza del Procuratore Aggiunto svolge, salvo specifica temporanea delega ad uno o più Sostituti, tutte le attività a questi delegate in via generale con il presente documento organizzativo o con specifica delega.

Il Procuratore Aggiunto, che può avvalersi in linea di massima della collaborazione di un assistente amministrativo e di almeno due addetti alla sezione di polizia giudiziaria a lui assegnati dal Procuratore, svolge le seguenti attività:

- . collabora con il Procuratore nella direzione dell'Ufficio e lo sostituisce in tutti gli incumbenti in sua assenza;
- . collabora con il Procuratore nell'assunzione delle iniziative conseguenti a modificazioni di legge ovvero di giurisprudenza costituzionale o ordinaria;
- . procede, secondo quanto previsto nel presente documento o in seguito a delega specifica del Procuratore, all'esame, all'iscrizione negli appositi registri e all'assegnazione degli affari pervenuti alla Procura conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda;
- . tratta i procedimenti e gli affari a lui assegnati, in via generale con il presente documento organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda;
- . provvede a delegare gli affari che possono essere trattati dai Vice Procuratori Onorari e coordina l'attività a costoro delegata conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda capo A), anche impartendo direttive di carattere generale con riguardo alla tipologia di procedimenti loro assegnati;
- . rappresenta l'ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze preliminari e nei dibattimenti davanti al Tribunale e alla Corte d'Assise, relativi ai processi a lui assegnati, da considerare personalizzati alla stregua dei criteri esposti nella Parte Quarta;
- . coordina l'attività dei Sostituti Procuratori appartenenti ai gruppi di lavoro (distinti per tipologia di reato e per tipologia di procedimento) sotto elencati nella Parte Prima capo B), secondo quanto previsto nel presente documento o in seguito a delega specifica del Procuratore;
- . appone il visto o l'assenso scritto sugli atti compiuti dai Sostituti in conformità a quanto previsto nella Parte Terza;
- . organizza e coordina la rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze presso il Tribunale e la Corte d'Assise di Bergamo e presso i Giudici di Pace del Circondario di Bergamo, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda capo C) e Quarta e per tale fine intrattiene gli opportuni rapporti con i suddetti uffici giudicanti;
- . organizza e coordina la reperibilità esterna dei Sostituti della Procura conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Quinta.

I Sostituti Procuratori, che possono avvalersi in linea di massima della collaborazione della Segreteria amministrativa, anche non esclusiva, e di almeno due addetti alla sezione di polizia giudiziaria loro assegnati dal Procuratore, svolgono le seguenti attività:

- . trattano gli affari a loro assegnati, in via generale con il presente documento organizzativo o con specifico provvedimento di assegnazione, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Seconda;
- . rappresentano l'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale e la Corte d'Assise di Bergamo, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nelle Parti Seconda capo C) e Quarta;
- . assicurano la reperibilità esterna, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parte Quinta.

. Nel caso di assenza occasionale dall'ufficio del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, il Sostituto più anziano in carriera immediatamente reperibile in ufficio, li sostituisce per tutti gli incombeni urgenti, previa, se possibile, consultazione telefonica con gli stessi;

. Nel caso di mancanza ovvero di assenza per congedo del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, il Sostituto in servizio più anziano in carriera li sostituisce per tutti gli incombeni dell'ufficio.

I Vice Procuratori Onorari, uno dei quali viene individuato dal Procuratore come Coordinatore (*attualmente la dott.ssa Cristina Zanchi*), svolgono le seguenti attività previste dall'art. 72 RD 12/41 e dall'art. 50 D.Lvo 274/2000:

. rappresentano l'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in fase dibattimentale, nel giudizio penale ordinario, nel giudizio direttissimo e nelle udienze di convalida dell'arresto e del fermo e nei processi civili, ove previsto, e presso i Giudici di Pace del Circondario di Bergamo, conformemente alle modalità e ai criteri sotto esposti nella Parti Seconda capo C) e Quarta, in esecuzione di specifica delega nominativa rilasciata dal Procuratore Aggiunto;

. predispongono le richieste conclusive (sia di citazione in giudizio che di archiviazione) nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace in esecuzione di specifica delega nominativa rilasciata dal Procuratore Aggiunto;

. predispongono le richieste di decreto penale di condanna nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica in esecuzione di specifica delega nominativa rilasciata dal Procuratore Aggiunto, sia per procedimenti assegnati a quest'ultimo, secondo quanto previsto nella parte Seconda Capo A), sia per procedimenti assegnati ai

Sostituti, ma delegabili per la predisposizione della richiesta di decreto penale ai Vice Procuratori Onorari, secondo quanto previsto in apposita direttiva generale del Procuratore.

I Vice Procuratori Onorari presenteranno apposita dichiarazione, utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio, per tutte le attività svolte in ciascuna giornata e, sulla base di tale dichiarazione, il Procuratore Aggiunto liquiderà il compenso spettante come determinato nella apposita direttiva generale del Procuratore.

La Procura della Repubblica di Bergamo si avvale anche della collaborazione dei tirocinanti, ammessi ai tirocini formativi presso l'ufficio di cui all'art. 73 D.L. 69/2013, (conv. con L. 98/2013) e successivamente modificato dagli artt. 50 e 50 bis D.L. 90/2014 (conv. con L. 114/2014) e affidati ai magistrati, che hanno manifestato la disponibilità a svolgere il ruolo di magistrato formatore, con i quali collaboreranno nelle attività specificamente indicate nei progetti formativi redatti al momento dell'ammissione al tirocinio.

Il Procuratore della Repubblica individua al riguardo un magistrato coordinatore, per un periodo di tre anni rinnovabile, al quale è delegata la cura dell'attività di formazione suddetta; in particolare il magistrato coordinatore dovrà valutare le domande di ammissione, individuare gli aspiranti da ammettere al tirocinio previo colloquio con gli stessi, assegnare a ciascun tirocinante ammesso un magistrato formatore, predisporre il progetto formativo individualizzato, individuare i corsi di formazione predisposti sia in sede centrale che decentrata a cui i tirocinanti saranno invitati a partecipare, preoccuparsi che l'ufficio metta a disposizione dei tirocinanti gli strumenti necessari anche informatici, fornire al Procuratore i pareri richiesti e svolgere in genere qualunque altro incombenza inerenti i tirocini formativi.

Al fine di individuare i magistrati disponibili a svolgere il ruolo di magistrato formatore, subito dopo la scadenza di ciascuno dei termini previsti per la valutazione delle domande (cioè 15 settembre e 15 marzo), il Procuratore, sentito il magistrato coordinatore, interpella al riguardo tutti i magistrati dell'ufficio, quindi determina non appena possibile per ciascuna sessione il numero dei posti disponibili per gli aspiranti tirocinanti sulla base delle disponibilità manifestate e lo comunica al magistrato coordinatore, per il proseguimento della procedura.

A ciascun magistrato formatore potranno essere affidati non più di due tirocinanti.

L'ulteriore disciplina dettagliata dei tirocini formativi è contenuta nel documento informativo allegato al presente progetto organizzativo.

B) Articolazione dell'Ufficio

In considerazione del numero di procedimenti sopravvenuti nel triennio 2013 - 2015 per le diverse tipologie di reato, l'Ufficio è articolato in quattro gruppi di lavoro specializzati, distinti in base al criterio della tipologia di reato, di seguito elencati.

Ogni Sostituto, salvo differenti esigenze dell'ufficio specificatamente motivate, fa parte di uno solo di tali gruppi:

Gruppo 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione, reati in materia di diritti politici, reati in materia di edilizia e urbanistica e per la tutela del paesaggio e dei beni culturali (coordinato dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto con specifica delega):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

- . Codice penale: Tit. 2° capo 1° da art. 314 a art. 331; artt. 346, 346 bis, 347, 348, 353, 354, 355, 356, da art. 361 a art. 366, art. 382, 423 bis, 479, 48/479, 606, 607, 608, 609, 640 c.2°n. 1, 640 bis, 733, 733 bis, 734;
- . L. 394/1991 (Legge quadro aree protette); DPR 380/01 e successive modifiche (T.U. in materia edilizia); L. 42/04 e successive modifiche (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- . L. 361/1957 come modificato da L. 61/2004 (legge elettorale Camera richiamata anche da L. 533/1993 - legge elettorale Senato - e da L. 352/1970 - norme sul referendum -); L. 570/1960 (legge elettorale enti locali); L. 195/1974 e L. 659/1981 (finanziamento ai partiti politici); D.Lvo. n. 43/1948 (divieto di costituzione di associazioni militari); L. 210/1995 (reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari); art. 3 L. 654/1975 come modificato da art. 1 L. 205/1993 e da art. 13 L. 85/2006 (discriminazione razziale, etnica e religiosa); L. 645/1952 (divieto di ricostituzione del partito fascista);
- . art. 1 e 4 L. 401/1989 (gioco e scommesse clandestini e tutela della correttezza nelle competizioni agonistiche);
- . art. 5 c. 15° D.Lvo 109/12 che richiama art. 76 DPR 445/00 che a sua volta richiama art. 483 c.p.

Di tale gruppo fanno parte, a seconda delle esigenze contingenti, tre o quattro Sostituti, *attualmente*:

. *dott.ssa Maria Esposito (dal 16.4.2015)*

- . *dott. Giancarlo Mancusi (dal 25.7.2007)*
- . *dott. Fabrizio Gaverini (dal 11.4.2011)*

Gruppo 2) Reati in materia finanziaria, fiscale, societaria e fallimentare (coordinato dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto con specifica delega):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

- . Codice civile: reati societari (da art. 2621 a art. 2641);
- . Codice penale: art. 501 e 501 bis, art. 644 (se il reato è attribuito a soggetti che svolgono professionalmente attività finanziaria), art. 640 e 646 aggravato da art. 61 n. 7 o 11 c.p. (se il reato è commesso con strumenti societari o da dipendenti di società finanziarie);
- . RD 267/42 (Legge fallimentare);
- . DPR 43/1973 e successive modifiche (T.U. in materia doganale); D.Lvo 504/1995 (T.U. imposte su produzione e consumi); D.Lvo 74/2000 e successive modifiche (Disciplina reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto);
- . D.Lvo 385/1993 (T.U. in materia bancaria e creditizia); D.Lvo 58/1998 (T.U. in materia di intermediazione finanziaria); D.Lvo n. 231/2007 (attuazione della direttiva concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose) con esclusione del reato di cui all'art. 55 c. 9; D.Lvo n. 39/2010 (Attuazione della direttiva relativa alle revisioni legali dei conti).

A tale gruppo viene attribuita anche la trattazione degli affari civili in materia societaria e fallimentare.

Di tale gruppo fanno parte, a seconda delle esigenze contingenti, da tre a cinque Sostituti, *attualmente*:

- . *dott.ssa Cristina Rota (dal 15.1.2009)*
- . *dott. Fabio Pelosi (da 2.5.2012)*
- . *dott. Emanuele Marchisio (dal 26.3.2014)*
- . *dott. Antonio Pansa (dal 12.1.2015)*

Gruppo 3) Reati in materia di disciplina e tutela del rapporto di lavoro, di tutela della salute, di tutela dell'ambiente e di colpa professionale (coordinato dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto con specifica delega):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

- . Codice penale: da art. 437 a art. 445, da art. 449 a art. 452, Titolo VI – bis da art. 452 bis ad art. 452 terdecies (dei delitti contro l'ambiente), art. 508,

art. 589 e 590 per fatti determinati da colpa professionale o da violazione della normativa antinfortunistica o costituenti malattia professionale, art. 603 bis; art. 659 in materia di inquinamento da rumore determinato da attività produttive di beni e servizi, 674 in materia di inquinamento atmosferico ed elettromagnetico determinato da attività produttive di beni e servizi, art. 676 e 677

. L. 628/1961 e successive modifiche (Ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale); L. n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti); L. 300/1970 (Norme sulla libertà e dignità dei lavoratori e la libertà sindacale); D.Lvo 758/94 e successive modifiche (Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); D.Lvo n. 276/03 e successive modifiche (Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro); D.Lvo 81/08 e successive modifiche con D.Lvo 106/09 (Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro); art. 22 c. 12 D.Lvo 286/1998; art. 37 L. 689/1981 (omessa o falsa registrazione di denuncia obbligatoria da parte del datore di lavoro);

. D.Lvo 152/06 e successive modifiche (Norme in materia ambientale);

. L. 283/1962 (disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande), L. 281/1963, (disciplina della preparazione e commercio dei mangimi), D.Lvo 219/2006 (codice comunitario per i medicinali di uso umano); L. 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping); L. 713/1986 (produzione e vendita dei cosmetici); D.Lvo 206/2005 (codice del consumo).

Di tale gruppo fanno parte, a secondo delle esigenze contingenti, tre o quattro Sostituti, *attualmente*:

. *dott.ssa Carmelina Pugliese (dal 1.1.2012)*

. *dott.ssa Laura Cocucci (dal 1.7.2010)*

. *dott.ssa Lucia Trigilio (dal 12.1.2015)*

Gruppo 4) Reati contro la famiglia e i soggetti deboli e in materia sessuale (coordinato dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto con specifica delega):

In tale gruppo rientrano sempre i reati previsti da:

Codice penale: art. 388 c.2° (nel caso in cui il provvedimento violato concerne l'affidamento di minore o di incapace), 528, 556, 558, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 574 bis, 578, 583 bis, 591, 593, 600 octies, 605 c.2° n. 1 e c.3°, 612 bis (quando inerente a rapporto familiare o di convivenza o comunque di coppia), da 609 bis a 609 decies, 643; L. 194/78 e successive modifiche (Norme sull'interruzione volontaria della gravidanza); L. 184/83 e successive modifiche (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

Di tale gruppo fanno parte, a secondo delle esigenze contingenti, da tre a cinque Sostituti, *attualmente*:

- . *dott.ssa Letizia Ruggeri (dal 1.3.2006)*
- . *dott.ssa Carmen Santoro (dal 19.1.2009)*
- . *dott.ssa Raffaella Latorraca (dal 11.4.2011)*
- . *dott. Gianluigi Dettori (dal 2.5.2012)*
- . *dott. Davide Palmieri (dal 21.11.2015)*

In sede di assegnazione, potranno essere considerati rientranti nei Gruppi di lavoro specializzati anche procedimenti aventi ad oggetto reati diversi da quelli sopra elencati, quando siano comunque ad essi affini nella fattispecie concreta in esame.

Nel caso di modificazione del Gruppo di Lavoro specializzato di appartenenza, il Sostituto resterà comunque assegnatario di tutti i procedimenti fino a quel momento a lui assegnati.

Inoltre sono previsti i seguenti ulteriori gruppi di lavoro, distinti in base al criterio della tipologia di procedimento:

A) Procedimenti inerenti le misure di prevenzione (gruppo coordinato dal Procuratore):

Di tale gruppo fa parte un Sostituto, *attualmente*:

- . *dott.ssa Laura Cocucci*

B) Procedimenti di esecuzione penale (gruppo coordinato dal Procuratore):

Di tale gruppo fanno parte due Sostituti, *attualmente*:

- dott.ssa Raffaella Latorraca*
- dott. Antonio Pansa*

In ragione di tale impegno i due Sostituti del presente gruppo sono esonerati dall'assegnazione ordinaria del 10% dei procedimenti nei confronti di noti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise.

C) Procedimenti appartenenti alla competenza del Giudice di Pace ((gruppo coordinato dal Procuratore Aggiunto):

Di tale gruppo fanno parte tutti i Sostituti

D) Affari civili in materia diversa da quella societaria e fallimentare (gruppo coordinato dal Procuratore Aggiunto):

Di tale gruppo fanno parte tutti i Sostituti, con esclusione di quelli appartenenti al Gruppo di lavoro specializzato n. 2 (Reati finanziari, fiscali, societari e fallimentari), di quelli addetti ai procedimenti inerenti le misure di prevenzione *e, attualmente, del Sostituto dott. Fabrizio Gaverini, per ragioni di incompatibilità personale.*

Nel caso di cessazione dell'appartenenza ai gruppi di lavoro A) e C) il Sostituto conserverà l'assegnazione di tutti i procedimenti fino a quel momento a lui assegnati; nel caso di cessazione dell'appartenenza ai gruppi di lavoro B) e D), per le caratteristiche proprie dell'attività di tali gruppi, il Sostituto fin da subito non si occuperà più dell'attività inerente gli stessi.

Con periodicità in linea di massima biennale e comunque ogni qualvolta si renda vacante un posto nei gruppi di lavoro sopra elencati oppure un nuovo magistrato prenda servizio presso la Procura, tutti i Sostituti sono interpellati al fine di conoscere di quali gruppi di lavoro intendano far parte, in conformità dei criteri stabiliti nel presente documento.

I Sostituti che stanno per compiere il periodo massimo di dieci anni di appartenenza al medesimo gruppo di lavoro (tra quelli sopra elencati ai numeri 1, 2, 3 e 4) sono tenuti a chiederne la modificazione; il Sostituto che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno della Procura è assegnato d'ufficio dal Procuratore ad altro gruppo di lavoro con provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 19 c.2 bis D.Lvo n. 160/2006.

Nell'individuare i magistrati da inserire nei gruppi di lavoro, nel caso di richieste confliggenti, si terrà conto

. in primo luogo dell'esigenza di modificazione del gruppo di lavoro per i magistrati che hanno fatto parte del medesimo gruppo per un periodo prossimo o pari a dieci anni,

. in secondo luogo dell'esigenza di assicurare la funzionalità dell'ufficio (anche in relazione ai flussi dei procedimenti inerenti le diverse tipologie di reato e all'esigenza di evitare il ricambio contemporaneo totale di tutti i Sostituti inseriti in un determinato gruppo di lavoro),

- . in terzo luogo delle specifiche attitudini e/o esperienze, eventualmente maturate anche al di fuori dell'attività strettamente giudiziaria, dei magistrati richiedenti,
- . in quarto luogo dell'esigenza da un lato di assicurare la permanenza del magistrato nel medesimo gruppo di lavoro per il periodo minimo di almeno un biennio e dall'altro di favorire un adeguato progressivo ricambio, dopo un periodo di rilevante permanenza, dei magistrati nei vari gruppi di lavoro,
- . in quinto luogo dell'anzianità in carriera dei magistrati richiedenti.

Parte seconda: Assegnazione degli affari

A) Procedimenti penali

Procedimenti nei confronti di ignoti (Mod.44 e 44 bis)

I procedimenti in questione (sia di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise che del Giudice di Pace) vengono presentati dalla Segreteria per l'iscrizione e l'assegnazione, salvo quanto previsto nella Parte Quinta, al Procuratore o al Procuratore Aggiunto (o a un Sostituto appositamente delegato dal Procuratore), in conformità a specifica disposizione del Procuratore, e gli stessi vengono tutti assegnati al Procuratore Aggiunto ad esclusione

- . di quelli per i quali è opportuna la trattazione unitaria con altri procedimenti, già pendenti, assegnati a un Sostituto e in tal caso saranno assegnati al medesimo Sostituto;
- . di quelli rientranti nella materia di un Gruppo di lavoro specializzato e in tal caso saranno assegnati ad uno dei Sostituti del Gruppo di lavoro interessato in modo automatico in ordine alfabetico, a meno che non risulti opportuna la richiesta di immediata archiviazione o la trasmissione per competenza ad altra Procura;
- . di quelli, già in precedenza pendenti presso la Procura di Bergamo, restituiti per qualunque ragione da altra Procura, e in tal caso questi procedimenti, previa nuova iscrizione, saranno di regola assegnati al Sostituto già assegnatario del procedimento originario, qualora sia ancora in servizio presso la Procura di Bergamo.

Le assegnazioni saranno fatte in modo che il numero complessivo dei procedimenti nei confronti di ignoti, complessivamente considerati (sommando cioè quelli delle materie specializzate con quelli generici), unito a quello dei procedimenti originati dalle comunicazioni non costituenti reato, assegnati ai Sostituti, sia, al termine dell'anno, se possibile, uguale per tutti i Sostituti.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, in deroga a quanto sopra previsto, potranno in ogni caso assegnare a se stessi o a un Sostituto, con succinta ma specifica motivazione, il Procuratore qualunque procedimento e il Procuratore Aggiunto, in coassegnazione con un Sostituto, qualunque procedimento generico o appartenente a materia di un Gruppo di Lavoro specializzato da lui coordinato, tutte le volte in cui il fatto sia di particolare

gravità o rilievo sociale o particolarmente delicato per le persone coinvolte.

I procedimenti nei confronti di ignoti di competenza del Giudice di Pace (Mod. 44 bis), nel momento in cui sia compiutamente identificato il presunto autore del reato, saranno riassegnati dal Procuratore Aggiunto al Sostituto di turno per i procedimenti del Giudice di Pace alla data del passaggio del procedimento dal Mod. 44 bis (o eventualmente dal Mod.44) al Mod. 21 bis.

Procedimenti nei confronti di noti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise (Mod. 21)

I procedimenti in questione vengono presentati dalla Segreteria per l'iscrizione e l'assegnazione, salvo quanto previsto nella Parte Quinta, al Procuratore o al Procuratore Aggiunto (o a un Sostituto appositamente delegato dal Procuratore), in conformità a specifica disposizione del Procuratore, e gli stessi vengono assegnati come segue:

- . quelli per cui appaia evidente la competenza di altra Procura, di regola al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, che provvederanno all'immediata trasmissione alla Procura competente;
- . quelli per cui appaia opportuna la presentazione di un'immediata richiesta di archiviazione (anche nel caso in cui si ritenga la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.), al Procuratore o al Procuratore Aggiunto che provvederanno alla predisposizione della richiesta;
- . quelli che appaiano in astratto definibili con immediata richiesta di decreto penale, senza cioè necessità, di regola, di ulteriori atti di indagine (esplicitamente individuati per tipologie di reato con apposito provvedimento assunto in via generale dal Procuratore), al Procuratore Aggiunto che provvederà a delegare un Vice Procuratore Onorario (individuato secondo il criterio di pari ripartizione tra tutti i Vice Procuratori Onorari disponibili a svolgere l'attività in questione) per la redazione della richiesta del decreto penale;
- . quelli per cui non si deve procedere alla stregua dei punti precedenti, rientranti nella materia di un Gruppo di lavoro specializzato, di regola ad uno dei Sostituti del relativo Gruppo;
- . quelli generici (compresi quelli già assegnati al Procuratore Aggiunto e archiviati nei confronti di ignoti, per i quali viene successivamente comunicato alla Procura della Repubblica il nominativo della persona a cui il reato è attribuibile), per cui non si deve procedere alla stregua dei punti precedenti, di regola ad uno qualunque dei Sostituti.

I procedimenti (sia quelli di competenza generica sia quelli di competenza di un singolo Gruppo di lavoro specializzato) saranno di regola assegnati ai Sostituti in modo automatico in ordine alfabetico.

Si derogherà al criterio di assegnazione automatica nei casi in cui

- . siano restituiti per qualunque ragione procedimenti già in precedenza pendenti presso la Procura di Bergamo, e in tal caso questi procedimenti, previa nuova iscrizione, saranno di regola assegnati al Sostituto già assegnatario del procedimento originario, qualora sia ancora in servizio presso la Procura di Bergamo;
- . il procedimento sia già stato iscritto nel registro contro ignoti ed archiviato; in tal caso il procedimento sarà assegnato al Sostituto già assegnatario del procedimento contro ignoti, qualora sia ancora in servizio presso la Procura di Bergamo;
- . sia opportuna la trattazione unitaria del nuovo procedimento con altro procedimento ancora pendente (in quanto non è ancora stata esercitata l'azione penale né è stato predisposto l'avviso di conclusione delle indagini), e in tal caso il nuovo procedimento sarà assegnato al Sostituto assegnatario del precedente procedimento, anche nel caso in cui questi non faccia più parte del gruppo di lavoro specializzato nella trattazione di quella tipologia di reato;
- . sia comunque opportuna la trattazione del nuovo procedimento da parte del Sostituto che ha già trattato un precedente procedimento, definito o in via di definizione (essendo già stato predisposto l'avviso di conclusione delle indagini o esercitata l'azione penale) ma comunque connesso o collegato al nuovo, escluso il caso in cui il nuovo procedimento rientri tra quelli attribuiti ad un gruppo di lavoro specializzato, di cui il Sostituto, che ha trattato il precedente procedimento, non faccia più parte.

Nel caso in cui nella medesima comunicazione di notizia di reato si ipotizzino reati generici e reati appartenenti a materia di un Gruppo specializzato sarà di regola preferita l'assegnazione ad un Sostituto del competente Gruppo specializzato.

Nel caso in cui nella medesima comunicazione di notizia di reato si ipotizzino reati appartenenti a materie di due o più Gruppi specializzati (oltre eventualmente a reati generici) si procederà all'assegnazione ad un Sostituto di uno dei Gruppi specializzati interessati (preferendo quello a cui appartiene il reato di maggiore rilevanza) o, se ritenuto opportuno, si procederà alla coassegnazione tra due o più Sostituti dei Gruppi specializzati interessati.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, con succinta ma specifica motivazione, potranno derogare al suddetto criterio di automaticità per tener conto dell'eventuale complessità, onerosità o delicatezza che il procedimento presenti fin da subito, anche al fine di un'equa distribuzione degli affari tra tutti i Sostituti.

Nell'assegnazione si farà in modo che il numero complessivo dei procedimenti nei confronti di noti, complessivamente considerati (sommando cioè quelli delle materie specializzate con quelli generici, ma con esclusione di quelli già pendenti presso la Procura di Bergamo e assegnati al Sostituto assegnatario originario dopo la restituzione disposta da altra Procura o dalla Procura Generale della Cassazione o della Corte d'Appello), sia, al termine dell'anno, sostanzialmente uguale per tutti i Sostituti, fermo restando quanto previsto alla Parte Quinta.

Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto potranno in ogni caso assegnare a se stessi, con succinta ma specifica motivazione, il Procuratore qualunque procedimento e il Procuratore Aggiunto, in coassegnazione con un Sostituto, qualunque procedimento generico o appartenente a materia di un Gruppo di Lavoro specializzato da lui coordinato, tutte le volte in cui il fatto sia di particolare rilievo sociale o particolarmente delicato per le persone coinvolte .

Qualora il Procuratore o il Procuratore Aggiunto ritengano che il procedimento, sottoposto al loro esame, abbia ad oggetto reati di competenza del Giudice di Pace, ne dispongono l'iscrizione al Mod. 21 bis e l'assegnazione dello stesso al Sostituto di turno per i procedimenti del Giudice di Pace alla data della ricezione della comunicazione della notizia di reato.

Il Sostituto, in tutti i casi in cui ritenga che un procedimento, a lui assegnato, originariamente iscritto a Mod. 21, debba invece essere iscritto a Mod. 21 bis, in forza di una differente qualificazione giuridica del fatto denunciato ovvero in seguito a richiesta di archiviazione parziale del procedimento per i soli reati di competenza del Tribunale connessi con quello di competenza del Giudice di Pace, disporrà il passaggio dal Mod. 21 al Mod. 21 bis ovvero la separazione e l'iscrizione a Mod. 21 bis della notizia relativa al reato di competenza del Giudice di Pace, e resterà in ogni caso assegnatario del procedimento.

Procedimenti nei confronti di noti di competenza del Giudice di Pace (Mod. 21 bis)

Per l'assegnazione dei procedimenti in questione viene istituito un turno settimanale, decorrente dal lunedì alla domenica, a cui sono addetti, in ordine alfabetico tutti i Sostituti; ai fini dell'individuazione del Sostituto di turno rileva la data di ricezione della notizia di reato appostavi dalla Segreteria ricezione atti.

I procedimenti in questione sono presentati dalla Segreteria al Sostituto di turno di cui al punto che precede, il quale dispone l'iscrizione e l'assegnazione a se stesso del procedimento e provvede a dare alla polizia giudiziaria, specificamente addetta a tali procedimenti, le opportune istruzioni sul loro trattamento, secondo apposito protocollo redatto dal Procuratore, ed eventualmente a richiedere l'archiviazione immediata del procedimento (barrando l'appropriata casella sulla copertina del fascicolo) o la sua trasmissione ad altra Procura in caso di ritenuta incompetenza.

Il Sostituto in tutti i casi in cui ritenga che un procedimento, a lui presentato per l'iscrizione a Mod. 21 bis, debba invece essere iscritto a Mod. 21, a Mod. 44 o 44 bis in forza di una differente qualificazione giuridica del fatto denunciato o comunque di una differente valutazione dello stesso, rimetterà la notizia di reato al Procuratore o al Procuratore Aggiunto per l'iscrizione e l'assegnazione secondo le modalità previste per i procedimenti di cui al Mod. 21, al Mod. 44 o 44 bis; il Procuratore o il Procuratore Aggiunto però, nel caso in cui ritengano che il procedimento debba comunque essere iscritto a Mod. 21 bis, ne disporranno l'assegnazione al Sostituto a cui era stata originariamente presentata la notizia di reato.

Nel caso in cui l'esigenza di passare il procedimento da Mod. 21 bis a Mod. 21 sorga successivamente all'iscrizione originaria (anche in seguito ad attività di indagine svolta), il Sostituto aggiornerà l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e resterà comunque assegnatario del procedimento.

Una volta che il procedimento sia pronto per la definizione (o con decreto di citazione in giudizio o con richiesta di archiviazione articolata), il Procuratore Aggiunto provvederà a delegare, per conto del Sostituto assegnatario, un Vice Procuratore Onorario (individuato secondo il criterio di pari ripartizione tra tutti i Vice Procuratori Onorari disponibili a svolgere l'attività in questione) per la redazione della richiesta conclusiva, per gruppi di dieci procedimenti.

I Vice Procuratori Onorari delegati, qualora ritengano che il procedimento debba essere iscritto anche per altri fatti o nei confronti di altre persone oppure debba essere modificata la qualificazione giuridica del reato, lo signaleranno al Sostituto assegnatario del procedimento, e, nel caso in cui questi condivida la segnalazione e continui a sussistere la competenza del Giudice di Pace, redigeranno l'atto conclusivo (decreto di citazione o richiesta di archiviazione) con il contenuto ritenuto corretto, mentre la Segreteria dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace provvederà ad aggiornare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in conformità agli atti redatti; nel caso invece in cui emergano reati di competenza del Tribunale, il Sostituto assegnatario provvederà all'aggiornamento dell'iscrizione e all'eventuale separazione ritenuta necessaria.

Procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione

I procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione sono tutti assegnati al Sostituto appartenente al relativo gruppo di lavoro, sopra indicato sub. A) nella Parte Prima capo B).

In deroga al punto precedente, ciascun Sostituto, qualora dal procedimento penale a lui assegnato ne emergano i presupposti, può promuovere lui stesso, previa iscrizione nel registro delle misure di prevenzione, il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, senza necessità di specifica assegnazione, oppure chiedere che il procedimento in questione sia coassegnato al Sostituto appartenente al gruppo per le misure di prevenzione.

Nel numero complessivo dei procedimenti nei confronti di noti (Mod. 21) assegnati al Sostituto addetto ai procedimenti per le misure di prevenzione si terrà conto anche dei procedimenti suddetti.

B) Comunicazioni di fatti non costituenti reato

Le comunicazioni in questione, salvo quanto previsto nella Parte Quinta, vengono sottoposte per l'esame al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, in conformità a specifica disposizione del Procuratore, e, previa iscrizione a Mod. 45, vengono tutte assegnate al Procuratore Aggiunto con esclusione

- . di quelle per le quali è opportuna la trattazione unitaria con altri procedimenti, già pendenti, assegnati a un Sostituto e in tal caso saranno assegnate al medesimo Sostituto;
- . di quelle di interesse di una materia di un Gruppo di lavoro specializzato e in tal caso saranno assegnate ad uno dei Sostituti del Gruppo di lavoro interessato in modo automatico in ordine alfabetico, a meno che non risulti opportuna l'immediata archiviazione o la trasmissione per quanto di interesse ad altra Procura.

Le assegnazioni saranno fatte di modo che il numero complessivo dei procedimenti originati dalle comunicazioni di fatti non costituenti reato (sia quelli generici che quelli attribuiti ad un gruppo di lavoro specializzato), unito a quello dei procedimenti contro ignoti, assegnati ai Sostituti, sia, al termine dell'anno, se possibile sostanzialmente uguale per tutti i Sostituti.

Qualora in seguito ad ulteriori informazioni acquisite o pervenute emerga l'esigenza di iscrivere il procedimento, già iscritto a Mod. 45, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. lo stesso verrà riassegnato dal Procuratore Aggiunto secondo i criteri e con le conseguenze sopra esposti con riguardo ai procedimenti penali.

In deroga a quanto sopra previsto, tutte le sentenze di fallimento e tutti i ricorsi per concordato preventivo, iscritti a Mod. 45, vengono assegnati al Procuratore Aggiunto; tali procedimenti però, nel momento in cui venga presentata la relazione del curatore o del commissario giudiziale o un esposto o denuncia di un creditore o un altro atto che rendano necessaria l'iscrizione degli stessi nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., saranno riassegnati a un Sostituto del Gruppo di lavoro n. 2, secondo i criteri e con le conseguenze sopra esposti con riguardo ai procedimenti penali.

I procedimenti riassegnati ai Sostituti saranno computato insieme a quelli di nuova assegnazione (nei confronti di noti o di ignoti a seconda dei casi), nel numero complessivo dei procedimenti assegnati al Sostituto nel corso dell'anno.

C) Procedimenti di esecuzione penale

Tutti i procedimenti di esecuzione penale sono assegnati automaticamente ai due Sostituti appartenenti al gruppo di lavoro B) di cui alla Parte Prima

Capo B) sulla base del numero di iscrizione del procedimento; attualmente:

. *alla dott.ssa Latorraca* quelli il cui numero di iscrizione è dispari;

. *al dott. Pansa* quelli il cui numero di iscrizione è pari.

I due Sostituti si sostituiranno reciprocamente nel caso in cui occorra provvedere con urgenza.

Nel caso in cui entrambi siano assenti e occorra provvedere con urgenza, il procedimento sarà sottoposto dalla Segreteria all'esame del Procuratore in quanto coordinatore del relativo gruppo di lavoro e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, all'esame del Sostituto di turno per la reperibilità esterna.

D) Affari civili

Affari civili in materia societaria e fallimentare

Fermo restando quanto previsto nel precedente capo B), gli affari civili di competenza del Pubblico Ministero in materia societaria e fallimentare, compresi quelli per cui occorra valutare l'eventuale promozione dell'istanza di fallimento secondo i criteri previsti nell'apposita direttiva del Procuratore, saranno assegnati in modo automatico ai Sostituti del Gruppo di lavoro n. 2), previa iscrizione a Mod. 45 secondo le modalità sopra esposte al capo B).

Per rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero alle udienze del Tribunale di Bergamo in composizione collegiale sezione fallimentare, è istituito un turno tra tutti i Sostituti appartenenti al Gruppo di lavoro n. 2).

La Segreteria degli affari civili redigerà il suddetto calendario per ogni semestre in relazione al calendario delle udienze, trasmesso dal Tribunale di Bergamo sezione fallimentare, e lo comunicherà non appena possibile a tutti i Sostituti interessati.

I Sostituti potranno sempre scambiarsi tra loro i rispettivi turni d'udienza, comunicandolo tempestivamente alla Segreteria degli affari civili.

L'addetto alla predisposizione del calendario per le udienze penali eviterà di delegare a rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nell'udienza

penale il Sostituto che nel medesimo giorno è di turno per gli affari di competenza del Tribunale fallimentare.

Tutti gli avvisi di fissazione dell'udienza in cui si discute del concordato preventivo saranno trasmessi dalla Segreteria degli affari civili al Sostituto di turno, il quale è in ogni caso delegato a partecipare alla relativa udienza.

Se ritenuto opportuno, il Sostituto prenderà visione dei ricorsi per concordato preventivo, che saranno trattati in ciascuna udienza, trasmessi dal Tribunale, iscritti a Mod. 45 e archiviati.

La Segreteria degli Affari civili sottoporrà tempestivamente all'esame del Procuratore Aggiunto l'elenco per ogni mese delle eventuali udienze delle cause in materia societaria e fallimentare diverse da quelle di cui al secondo periodo, promosse dal Pubblico Ministero o nelle quali questi potrebbe eventualmente intervenire, comunicate dal Tribunale di Bergamo, ai fini della delega ad un Sostituto del Gruppo di lavoro n. 2) che rappresenti l'Ufficio del Pubblico Ministero, a cui la Segreteria suddetta trasmetterà il fascicolo della causa.

I Sostituti, che hanno partecipato all'udienza, dovranno redigere apposita nota d'udienza (da inserire nel fascicolo) in cui siano indicati gli incombeni svolti e quelli da svolgere per l'udienza successiva (precisando se sono a carico della Segreteria della Procura) nonché i provvedimenti assunti dal Tribunale e dovranno restituire tempestivamente il fascicolo alla Segreteria degli Affari civili, con esclusione di quelli relativi ad azioni da loro stessi promosse, che dovranno invece trattenere nella propria Segreteria.

Di regola i Sostituti del Gruppo di lavoro n. 2) si coordineranno per eventuali sostituzioni all'interno del loro Gruppo di lavoro; in mancanza di coordinamento, provvederà il Procuratore Aggiunto.

Per tutti gli incombeni urgenti sopraggiunti nel mese di agosto provvederà il Sostituto di turno per la reperibilità esterna, anche se non appartenente al gruppo di lavoro n. 2) ma con esclusione dei Sostituti per i quali sussiste una causa di incompatibilità personale; nel caso però in cui lo stesso, a causa degli impegni derivanti dal turno per la reperibilità esterna o per qualunque altra ragione, non possa rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nelle eventuali udienze (diverse da quelle per cui è stato predisposto il turno di partecipazione davanti al Tribunale sezione fallimentare) o comunque non possa trattare gli affari in questione, per tali

incombenti sarà delegato dal Procuratore Aggiunto il Sostituto più giovane in carriera presente in servizio.

Affari civili in materia diversa da quella societaria e fallimentare

Per la trattazione degli affari civili di competenza del Pubblico Ministero in materia diversa da quella societaria e fallimentare è istituito un turno mensile (eccettuato il solo mese di agosto) a cui partecipano tutti i Sostituti (in ordine alfabetico) del gruppo di lavoro sub. D) di cui alla Parte Prima Capo B).

La Segreteria degli Affari civili, entro la fine dell'anno precedente, formerà il calendario relativo al turno suddetto e lo comunicherà a tutti i Sostituti interessati e all'Addetto alla formazione del calendario delle udienze penali; i Sostituti potranno comunque sempre scambiarsi tra di loro, previo accordo, i periodi, anche parziali, del turno in questione e in tal caso ne daranno comunicazione tempestiva alla Segreteria degli Affari civili, che a sua volta informerà l'Addetto alla formazione del calendario delle udienze penali, ai fini dell'esonero di cui al punto seguente.

Il Sostituto durante il turno mensile suddetto è esonerato dai turni d'udienza penale (sia davanti al Tribunale in composizione collegiale che davanti al Giudice dell'udienza preliminare), fermo restando l'obbligo di continuare comunque a rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero nei processi, di cui è assegnatario, cosiddetti personalizzati, secondo la definizione contenuta nella Parte Quarta "Rappresentanza dell'Ufficio del PM nell'udienza penale".

Durante il turno mensile in questione, il Sostituto

- . esaminerà ai fini della concessione del nulla osta o dell'autorizzazione le convenzioni di negoziazione assistita di cui all'art. 6 DL 132/14 aventi ad oggetto separazioni personali o divorzi consensuali o modifiche consensuali delle condizioni di separazione o divorzio che saranno depositate presso la Segreteria della Procura,
- . apporrà il visto sulle comunicazioni pervenute all'Ufficio inerenti le cause civili che gli saranno presentate dalla Segreteria,
- . apporrà il parere sulle richieste pervenute all'Ufficio inerenti le cause civili che gli saranno presentate dalla Segreteria,
- . rappresenterà l'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze fissate nel mese davanti al Tribunale di Bergamo, relative alle cause, attribuite al Tribunale in composizione collegiale, promosse dal Pubblico Ministero o promosse da parte privata, ma per le quali il Procuratore Aggiunto reputi

che il Pubblico Ministero debba intervenire già durante la fase istruttoria della causa.

In deroga a quanto sopra nella materia dello Stato Civile i pareri e i visti sono apposti dal Procuratore Aggiunto.

Per tutti gli incumbenti sopraggiunti nel mese di agosto provvederà il Sostituto di turno per la reperibilità esterna, anche se non appartenente al gruppo di lavoro D) ma con esclusione dei Sostituti per i quali sussiste una causa di incompatibilità personale; nel caso però in cui lo stesso, a causa degli impegni derivanti dal turno per la reperibilità esterna, non possa rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nell'udienza civile, o comunque non possa trattare gli affari in questione per tale incumbente sarà delegato dal Procuratore Aggiunto il Sostituto più giovane in carriera presente in servizio.

Nella cause civili davanti al Giudice Tutelare di Bergamo, promosse dal Pubblico Ministero per l'istituzione o la revoca dell'amministratore di sostegno (ai sensi dell'art. 404 e segg.c.c.) o comunque in quelle promosse da parte privata davanti al Tribunale in composizione monocratica, ma per le quali il Procuratore Aggiunto reputi che il Pubblico Ministero debba intervenire già durante la fase istruttoria della causa, l'Ufficio del Pubblico Ministero sarà di regola rappresentato in udienza da un Vice Procuratore Onorario specificamente delegato per l'udienza, come da calendario predisposto prima dell'inizio del mese di riferimento dal Coordinatore dei Vice Procuratori Onorari.

La Segreteria degli Affari civili sottoporrà tempestivamente all'esame del Procuratore Aggiunto l'elenco per ogni mese delle udienze delle cause civili, promosse dal Pubblico Ministero o nelle quali questi potrebbe intervenire, comunicate dal Tribunale di Bergamo, ai fini della delega al Sostituto di turno o al Vice Procuratore Onorario alla partecipazione all'udienza; la Segreteria suddetta trasmetterà quindi il fascicolo della causa al Sostituto o al Vice Procuratore Onorario, che dovranno rappresentare nell'udienza l'Ufficio del Pubblico Ministero.

I Sostituti e i Vice Procuratori Onorari, che hanno partecipato all'udienza, dovranno redigere apposita nota d'udienza (da inserire nel fascicolo) in cui siano indicati gli incumbenti svolti e quelli da svolgere per l'udienza successiva (precisando se sono a carico della Segreteria della Procura) nonché i provvedimenti assunti dal Tribunale e dovranno restituire tempestivamente il fascicolo alla Segreteria degli Affari civili.

Nei casi in cui è previsto che il Pubblico Ministero possa esercitare l'azione civile (ai sensi dell'art. 69 c.p.c.), comprese quelle inerenti lo Stato civile, il Procuratore Aggiunto provvederà a redigere l'atto introduttivo; nel caso però di esercizio di azione civile inerente la tutela di minori l'affare sarà assegnato dal Procuratore aggiunto ad un Sostituto del gruppo di lavoro n. 4), previa iscrizione a Mod. 45 secondo le modalità sopra esposte al Capo B).

E) Altri affari

Apostille e legalizzazioni

Viene istituito un turno settimanale per la sottoscrizione delle apostille e delle legalizzazioni, decorrente dal lunedì alla domenica, a cui saranno addetti tutti i Sostituti; ai fini dell'individuazione del Sostituto di turno rileva la data di presentazione della richiesta all'apposita Segreteria.

La Segreteria addetta all'incombente suddetto presenterà al Sostituto di turno l'atto per la sottoscrizione dell'apostille o della legalizzazione.

Nel caso di assenza dall'ufficio del Sostituto addetto al turno in questione, nei soli casi di urgenza la Segreteria presenterà l'atto che necessita della sottoscrizione al Procuratore Aggiunto e, in assenza anche di quest'ultimo, al Sostituto di turno per la reperibilità esterna.

Documenti anonimi

Gli scritti anonimi pervenuti alla Procura della Repubblica o quelli trasmessi dalla p.g., non corredati da alcuna attività di accertamento della fondatezza o meno dello scritto, sono assegnati al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, in conformità a specifica disposizione del Procuratore, ed iscritti a Mod. 46.

Qualora in seguito ad attività di indagine, eventualmente svolta dalla polizia giudiziaria anche in seguito allo scritto in questione utilizzato quale spunto di indagine, emerga l'esigenza di iscrivere un procedimento nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ovvero nel registro dei fatti non costituenti reato, il Procuratore o il Procuratore Aggiunto disporranno la formazione e l'iscrizione nel registro di apposito procedimento (in cui sarà inserita

anche copia dello scritto anonimo) e la sua assegnazione secondo i criteri e con le conseguenze sopra esposti con riguardo ai procedimenti suddetti.

Qualora lo scritto anonimo si riferisca a fatti oggetto di procedimento già in fase di indagine preliminare, copia dello stesso sarà trasmessa per opportuna conoscenza al Sostituto assegnatario del procedimento in questione.

Rogatorie passive

Le rogatorie provenienti dall'estero sono assegnate al Procuratore Aggiunto ed iscritte nell'apposito registro.

Le richieste di assunzione di atti di indagine provenienti da altre Procure della Repubblica ai sensi dell'art. 370 c.3 c.p.p. sono assegnate dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto in modo automatico a tutti i Sostituti, a meno che non siano connesse o collegate con procedimenti pendenti davanti ad un determinato Sostituto della Procura di Bergamo, al quale verrà in tal caso assegnata la richiesta proveniente da altra Procura.

Altri affari

Gli incombeni connessi alle professioni intellettuali, ai rispettivi Ordini o Consigli, nonché alla formazione e tenuta degli albi dei consulenti, periti e interpreti da parte del Tribunale sono assegnati *attualmente al dott. Fabrizio Gaverini*.

F) Modifica dell'assegnazione originaria

Il Sostituto assegnatario di un procedimento (sia nei confronti di noti che di ignoti) può segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità (per ragioni di connessione o di collegamento o per altri motivi) che un procedimento a lui assegnato sia trattato unitariamente ad altro procedimento (sia nei confronti di noti che di ignoti) assegnato ad altro Sostituto e tuttora pendente.

Il Procuratore Aggiunto, nel caso ritenga sia opportuna la trattazione congiunta (sia quando sia stata segnalata da uno dei Sostituti sia quando l'abbia rilevata lui stesso), assegnerà di regola tutti i procedimenti interessati al Sostituto assegnatario del primo procedimento iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (sia a mod. 21 o 21 bis che a Mod. 44 o 44

bis), previa acquisizione del consenso dei Sostituti (diversi da quello che ha segnalato l'opportunità della trattazione congiunta), a cui sia revocata l'assegnazione dei procedimenti in questione per consentirne la trattazione unitaria; nel caso però in cui uno (o più) dei procedimenti da trattare unitariamente appartenga alla competenza di un gruppo di lavoro specializzato, tutti i procedimenti saranno assegnati al Sostituto assegnatario di tale procedimento (qualora sia di maggiore rilevanza) anche se non si tratti del primo iscritto; nel caso in cui alcuni dei procedimenti da trattare unitariamente appartengano alla competenza di gruppi di lavoro specializzato differenti, tutti i procedimenti saranno assegnati al Sostituto assegnatario del procedimento di maggiore rilevanza rientrante nella competenza di un gruppo di lavoro specializzato, anche se non si tratti del primo iscritto; in casi di particolare rilevanza potrà anche essere disposta la coassegnazione ai Sostituti originariamente assegnatari.

Al fine di evitare disparità nel numero dei procedimenti assegnati ai Sostituti, sia nei confronti di noti che di ignoti, da un lato i procedimenti che vengono riassegnati ad un determinato Sostituto sono computati, insieme a quelli di nuova assegnazione, nel numero complessivo dei procedimenti a lui assegnati nel corso dell'anno, e dall'altro lato ai Sostituti, a cui viene revocata l'assegnazione di un procedimento, viene assegnato un procedimento nuovo in più (in sostituzione di quello riassegnato ad altro Sostituto).

Nel caso in cui un Sostituto cessi dal servizio presso la Procura, definitivamente o temporaneamente (ma per un periodo di considerevole durata), di regola i procedimenti, di cui era assegnatario, sono riassegnati dal Procuratore agli altri Sostituti in servizio in numero uguale, avendo cura di riassegnare i procedimenti concernenti materie appartenenti ai Gruppi di lavoro specializzati ai Sostituti facenti parte del Gruppo relativo; al fine di assicurare che a tutti i Sostituti sia assegnato il medesimo numero di procedimenti si potrà tener conto dei procedimenti assegnati in tale occasione, al momento dell'assegnazione dei procedimenti nuovi pervenuti.

Nel caso però in cui sia prevedibile che, entro un termine ragionevole, il Sostituto rientri in servizio oppure prenda servizio altro Sostituto nuovo, verranno riassegnati secondo le modalità esposte al punto precedente solo i procedimenti di maggior rilievo o la cui trattazione è più urgente, mentre gli altri, ferma restando l'assegnazione formale originaria, verranno trattati dal Procuratore Aggiunto in attesa del rientro in servizio del Sostituto

assegnatario o della presa di servizio del Sostituto nuovo a cui potranno essere riassegnati.

Quando prende servizio un nuovo Sostituto, allo stesso saranno di regola riassegnati dal Procuratore fin da subito, previo consenso dei Sostituti assegnatari originari, parte dei procedimenti già pendenti presso la Procura, fino ad arrivare all'assegnazione complessiva al massimo di un numero di procedimenti pari alla media del numero di quelli in quel momento pendenti presso tutti gli altri Sostituti; a tal fine saranno riassegnati al nuovo Sostituto, in primo luogo, i procedimenti originariamente assegnati a Sostituti cessati definitivamente dal servizio e non riassegnati e, in secondo luogo, i procedimenti pendenti presso gli altri Sostituti in servizio in numero uguale tra loro.

Quando rientra in servizio un Sostituto, temporaneamente assentatosi per un considerevole periodo di tempo (ad esempio per gravidanza e maternità, per ragioni salute, per applicazione temporanea ad altro ufficio), fermo restando che conserverà l'assegnazione dei procedimenti già a lui assegnati prima della sospensione e non riassegnati ad altri Sostituti, allo stesso saranno di regola riassegnati dal Procuratore, previo consenso dei Sostituti assegnatari originari, parte dei procedimenti già pendenti presso la Procura, fino ad arrivare all'assegnazione complessiva al massimo di un numero di procedimenti pari al numero di quelli già presso di lui pendenti al momento in cui è iniziata la sua assenza; a tal fine saranno riassegnati al Sostituto rientrato, in primo luogo, i procedimenti originariamente assegnati a Sostituti cessati definitivamente dal servizio e non riassegnati e, in secondo luogo, i procedimenti pendenti presso gli altri Sostituti in servizio in numero uguale tra loro.

In ogni caso al nuovo Sostituto o al Sostituto rientrato non saranno riassegnati procedimenti rientranti tra quelli attribuiti ai Gruppi di lavoro specializzati, di cui il Sostituto non fa parte.

Al di fuori dei casi sopra individuati il Procuratore può revocare l'assegnazione di un procedimento nei casi e con le modalità di cui all'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e alle Risoluzioni del 12.7.2007 e del 21.7.2009 del CSM), fermo restando che in caso di contrasto il Sostituto può sempre chiedere di essere esonerato dall'assegnazione del procedimento.

Parte terza: Criteri per la trattazione dei procedimenti di competenza del Tribunale o della Corte d'Assise

Criteri generali

Visto l'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006, che consente al Procuratore di stabilire, anche in via generale, i criteri a cui deve attenersi il Sostituto assegnatario nella trattazione di un determinato procedimento nonché la Circolare del 21.7.09 (punto 2.1) del CSM;

Rilevato che il Tribunale di Bergamo sezione penale in composizione monocratica a decorrere dal 2016, a causa dell'insufficienza del personale amministrativo, ridurrà del 30% il numero delle udienze monocratiche e che già ora fissa l'udienza di comparizione per i procedimenti non prioritari promossi con citazione diretta a giudizio a distanza di oltre due anni dalla richiesta;

Al fine di evitare il formarsi o l'aggravarsi dell'arretrato di processi pendenti presso il Tribunale con il rischio che per buona parte degli stessi, per cui è stata promossa l'azione penale anche per fatti di significativa gravità, si consumi la prescrizione del reato prima che l'eventuale sentenza di condanna diventi definitiva, i Sostituti, nella trattazione dei procedimenti loro assegnati, si atterranno alle seguenti linee operative nell'ordine esposto:

1) in primo luogo riuniranno sempre, nei casi di cui all'art. 17 c.p.p., al fine di promuovere contestualmente l'azione penale per tutti i reati accertati, quanto meno

. i procedimenti per reati commessi dalla stessa persona soprattutto, ma non solo, con riguardo ai reati contro il patrimonio (rapine, estorsioni, furti, truffe, appropriazioni indebite, ricettazioni, uso indebito di carta di credito, falsi funzionali ai reati suddetti), ai reati in materia familiare o di coppia (maltrattamenti, lesioni, percosse, minacce, violenza privata, ingiurie, diffamazioni, atti persecutori), ai reati fiscali, alle violazioni delle misure di prevenzione, spesso caratterizzati dalla serialità;

. i procedimenti per reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, anche non nella medesima occasione, (lesioni, percosse, violenze private, ingiurie, minacce, diffamazioni, violazioni di domicilio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed altro) quale che sia il movente;

. i procedimenti per reati commessi da persone diverse ma tra loro collegati, come nel caso dei reati di cui all'art. 570 e di cui all'art. 388 c. 2 c.p. relativi alla medesima coppia, nel caso di reato principale ed eventuale

calunnia, nel caso di reati contro il patrimonio e di ricettazione relativi al medesimo bene;

a tale riguardo, una volta ricevuta in assegnazione la prima notizia di reato, prima di promuovere l'azione penale, anche nel caso in cui l'attività di indagine sia conclusa, verificheranno sempre che non siano già pendenti altri procedimenti (anche assegnati ad altri Sostituti) suscettibili di essere riuniti e attenderanno almeno il decorso del termine di sei mesi (a meno che non ricorra l'urgenza di procedere), tutte le volte in cui appaia verosimile che non si tratti di un fatto delittuoso occasionale; così da consentire, da un lato, la diminuzione del numero di procedimenti promossi e, dall'altro, l'effettuazione da parte del Giudice di una valutazione più consona al disvalore complessivo dell'attività illecita posta in essere dal o dagli imputati, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 131 bis c.p. introdotto con D.Lvo 28/2015;

2) in secondo luogo, nel caso di fatti di non rilevante gravità, delegheranno il tentativo di conciliazione (a meno che non appaia fin da subito evidente la sua inutilità), non solo nel caso di reati perseguibili a querela ma anche nel caso di reati procedibili d'ufficio, ma in cui l'interesse di gran lunga prevalente è quello della persona offesa (come, ad esempio, quelli di cui all'art. 55 c. 9 D.Lvo 231/07 o all'art. 635 c. 2 cp. avente ad oggetto autovetture o all'art. 660 c.p.); a tal fine si eviterà, nell'immediatezza, di iscrivere nel registro possibili circostanze aggravanti, ancora non accertate, che determinerebbero in ogni caso la procedibilità d'ufficio (ad es. circostanze aggravanti ex art. 625 c.p. per il furto, circostanze aggravanti ex art. 640 c. 2 n. 2 e 2 bis e 61 c.p. per la truffa, circostanze aggravanti ex art. 61 n. 11 c.p. per l'appropriazione indebita); così da consentire, in caso di remissione e accettazione di querela, eventualmente conseguente al tentativo di conciliazione, o di mancanza di querela, di richiedere l'archiviazione per la mancanza o il venir meno della condizione di procedibilità nel caso di reati perseguibili a querela ovvero di richiedere l'archiviazione per la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 50 c.p. nel caso di reati procedibili d'ufficio; qualora la conciliazione non abbia esito positivo e si ritenga quindi di promuovere l'azione penale si contesteranno ovviamente tutte le circostanze aggravanti eventualmente accertate;

3) in terzo luogo, nel caso di fatti di scarsa rilevanza, in particolare quando l'imputato risulti probabilmente irreperibile e a maggior ragione nel caso in cui la persona offesa non abbia chiesto o comunque non debba essere avvisata, adotteranno, quando sia possibile, un'interpretazione del fatto

che consenta di richiedere l'archiviazione del procedimento ai sensi degli art. 408 o 411 c.p.p.;

4) in quarto luogo, nel caso in cui il Procuratore o il Procuratore Aggiunto non abbiano già provveduto in tal senso in sede di iscrizione e assegnazione, richiederanno l'archiviazione del procedimento in tutti i casi in cui ricorra la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., come individuati nell'apposita direttiva del Procuratore;

5) in quinto luogo, nel caso di procedimenti per reati attribuiti al Tribunale in composizione monocratica procedibili con richiesta di rinvio a giudizio ovvero nel caso di procedimenti per reati di cui all'art. 550 c.p.p. per i quali è prevista la trattazione prioritaria, secondo quanto previsto dal protocollo concluso con il Tribunale il 18.12.2013 (ed eventuali successive modifiche), promuoveranno l'azione penale solo se, dal momento in cui si riterrebbe di presentare la richiesta la fissazione dell'udienza o di rinvio a giudizio, manchino almeno due anni al decorso del termine di prescrizione come determinato ai sensi dell'art. 161 c. 2 c.p. (tenuto conto cioè anche dei fatti interruttivi e in particolare dell'interruzione che si determina nel momento in cui si presenta la richiesta di rinvio a giudizio ovvero si emette il decreto di citazione diretta completo con la data dell'udienza di comparizione);

nel caso di procedimenti per reati di cui all'art. 550 c.p.p. diversi da quelli di cui al periodo precedente, promuoveranno l'azione penale solo se, dal momento in cui si riterrebbe di presentare la richiesta di fissazione dell'udienza o di decreto penale, manchino almeno due anni al decorso del termine di prescrizione come determinato ai sensi dell'art. 157 c.p. (senza tener conto cioè di alcun fatto interruttivo);

nel caso però di fatti di particolare concreta gravità, previa consultazione con il Procuratore o con il Procuratore Aggiunto, promuoveranno ugualmente l'azione penale in deroga a quanto stabilito nel presente punto 5), segnalando in tal caso al Tribunale la situazione d'urgenza e la gravità del fatto;

6) in sesto luogo, qualora sia giuridicamente possibile (reato punito in via esclusiva o alternativa con la pena pecuniaria oppure possibilità di sostituzione dell'eventuale pena detentiva con quella pecuniaria, imputato anagraficamente reperibile o che abbia eletto o dichiarato validamente domicilio), gli elementi di prova già acquisiti siano sufficienti e si ritenga ragionevole contenere l'eventuale pena detentiva al massimo in quattro mesi di arresto o reclusione (da sostituire con la corrispondente entità dell'ammenda o della multa), procederanno con richiesta di decreto penale

(a meno che non appaia fin da subito molto probabile la presentazione dell'opposizione da parte del condannato), eventualmente con delega ai Vice Procuratori Onorari nei casi previsti dall'apposita direttiva del Procuratore.

Criteri di priorità

Visto l'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006, che consente al Procuratore di stabilire, anche in via generale, i criteri a cui deve attenersi il Sostituto assegnatario nella trattazione di un determinato procedimento nonché la Circolare del 21.7.09 (punto 2.1) del CSM, e richiamato il principio introdotto dall'art. 132 bis disp.att.c.p.p., che impone determinati criteri di priorità assoluta nella trattazione dei processi in fase dibattimentale, si ritiene opportuno suggerire ai Sostituti assegnatari di attenersi, in linea di massima, nel promuovere l'azione penale, ai seguenti criteri di priorità in ordine decrescente, fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede:

- 1) procedimenti in cui vi siano indagati nei cui confronti sia in essere una misura cautelare personale coercitiva in conseguenza di arresto in flagranza, fermo di p.g. o trasmissione di atti da altra Procura ex art. 27 c.p.p.;
- 2) procedimenti per reati attribuiti alla competenza della Corte d'Assise;
- 3) procedimenti per reati attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione collegiale;
- 4) procedimenti per reati attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, diversi da quelli di cui all'art. 550 c.p.p. (citazione diretta a giudizio);
- 5) procedimenti per i delitti, rientranti tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p., elencati nel protocollo d'intesa con il Tribunale di Bergamo del 18.12.2013 (ed eventuali successive modifiche);
- 6) procedimenti per i delitti, rientranti tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p., contro la persona (Titolo XII del codice penale) puniti con pena almeno pari a tre anni di reclusione nel massimo;
- 7) procedimenti per i delitti, rientranti tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p., che hanno arrecato un danno o un pericolo di danno, patrimoniale o non, di

rilevante entità alla persona offesa privata o alla collettività (tra questi ultimi rientrano i reati in materia fiscale, ambientale, edilizia e urbanistica, ovviamente quando il danno o il pericolo di danno arrecato è rilevante);

8) procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. di pronta e facile definizione (quelli ad esempio in cui, senza necessità di ulteriori indagini, si possa procedere con richiesta di decreto penale);

9) tutti gli altri procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. in ordine cronologico secondo la data di iscrizione della notizia di reato, salvo particolari esigenze da valutare caso per caso.

Informazione al Procuratore e assenso dello stesso

Visto l'art. 2 c.1° D.Lvo n. 106/2006, che attribuisce al Procuratore la titolarità esclusiva dell'esercizio dell'azione penale e gli consente di stabilire i criteri a cui devono attenersi i Sostituti assegnatari, questi

. sono tenuti in ogni caso ad informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto (che è poi tenuto ad informare il Procuratore), coordinatore del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, dell'andamento delle indagini e del dibattimento di tutti i procedimenti di particolare rilevanza o delicatezza, loro assegnati in fase di indagine preliminare o per i quali rappresentano l'Ufficio del Pubblico Ministero in udienza preliminare o in dibattimento, o comunque di tutti quelli per i quali, al momento dell'assegnazione o successivamente, è stata posta dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto l'indicazione di "riferire";

. sono tenuti a sottoporre in visione al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, in quanto coordinatori del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, tutte le richieste di rinvio a giudizio e di giudizio immediato nonché le citazioni dirette per il reato di cui all'art. 590 c. 5° c.p. (unitamente all'intero fascicolo), fermo restando che, in caso di disaccordo sulla promozione o meno dell'azione penale o sui fatti da contestare o sulla loro qualificazione giuridica, potrà solo essere revocata l'assegnazione del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e relative circolari interpretative del CSM); in occasione dell'apposizione del visto, potrà essere apposta sul fascicolo dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto anche l'indicazione che, per l'udienza preliminare e/o per la fase dibattimentale, l'ufficio del Pubblico Ministero dovrà essere rappresentato dal Sostituto che ha firmato la richiesta; decorsi dieci giorni senza che il Procuratore o il Procuratore Aggiunto si siano pronunciati potrà in ogni caso essere promossa l'azione penale.

Visto l'art. 4 D.Lvo n. 106/2006, il Sostituto che ritiene opportuno svolgere o delegare un atto di indagine (ad es. consulenza o accertamenti tecnici, attività di intercettazione di conversazioni tra presenti o telefoniche o telematiche, noleggio di attrezzature), che comporti una spesa (non definitivamente sopportata dalla polizia giudiziaria), la quale, singolarmente considerata oppure sommata alle altre spese già sostenute nel medesimo procedimento, presumibilmente determini il superamento della somma di € 20.000, è tenuto a informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, coordinatore del gruppo di lavoro specializzato a cui appartiene il Sostituto, per effettuare una valutazione congiunta, fermo restando che, in caso di disaccordo, potrà solo essere revocata l'assegnazione del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 2 c.2° D.Lvo n. 106/2006 (e relative circolari interpretative del CSM).

Visto l'art. 3 D.Lvo n. 106/2006, i decreti di fermo disposti dal Pubblico Ministero, le richieste di misura cautelare personale (eccettuate quelle, di cui all'art. 390 c.p.p., presentate in occasione della richiesta di convalida di fermo o di arresto) e le richieste di misure cautelari reali (eccettuate quelle, di cui all'art. 321 c.3 bis c.p.p., presentate in occasione della richiesta di convalida del sequestro preventivo d'urgenza) afferenti beni di rilevante valore ovvero correlate a fatti di specifica rilevanza (con valutazione riguardo a siffatti parametri riservata al Sostituto che adotta il provvedimento) devono essere sottoposte all'assenso scritto del Procuratore ovvero, per delega di questi, del Procuratore Aggiunto; nel caso in cui nessuno dei due sia presente in ufficio e ricorra l'urgenza di emettere il decreto di fermo, il Sostituto richiederà l'assenso, se possibile, a mezzo telefono e l'assenso scritto sarà apposto successivamente, non appena possibile; nel caso in cui l'assenso sia negato, il decreto di fermo, eventualmente emesso, sarà revocato.

Al di fuori delle fattispecie sopra menzionate, nessun altro atto di assenso scritto da parte del Procuratore è richiesto in ordine agli atti compiuti dai Sostituti delegati.

Parte quarta: Rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero in udienza penale

Partecipazione all'udienza dei Sostituti Procuratori

Con periodicità mensile viene formato il calendario dei turni di partecipazione dei Sostituti alle udienze penali dibattimentali davanti al Tribunale e alle udienze davanti al Giudice dell'udienza preliminare, per le quali sarà di regola previsto un solo Sostituto per ogni udienza; pertanto, entro il giorno 15 del mese, ogni Sostituto dovrà comunicare all'addetto alla predisposizione del calendario a quali udienze del mese successivo intende partecipare per rappresentare l'ufficio del Pubblico Ministero nei cosiddetti processi "personalizzati", ed entro il giorno 20 verrà pubblicato il calendario dei turni d'udienza, che sarà comunicato anche al Tribunale.

Ai soli fini del computo complessivo del numero annuale delle udienze, ciascun Sostituto può comunicare all'Addetto alla predisposizione dei servizi, entro la fine del mese, il numero di partecipazioni ad udienza per i soli processi personalizzati, che non erano state comunicate entro la data utile per la redazione del calendario del mese.

Nel calendario, qualora sia previsto più di un Sostituto per una determinata udienza, il Sostituto segnalato con asterisco sarà tenuto a rappresentare l'ufficio del PM in tutti i procedimenti trattati in quell'udienza, mentre il Sostituto non segnalato con asterisco rappresenterà l'ufficio del PM solo nel processo personalizzato.

Tutti i Sostituti sono tenuti a rappresentare l'ufficio del PM nelle udienze davanti al Tribunale (sia monocratico che collegiale) e possibilmente anche davanti al Giudice dell'udienza preliminare, in tutti i processi, cosiddetti "personalizzati", di cui sono stati assegnatari per la fase delle indagini preliminari.

Il processo si intende "personalizzato" tutte le volte in cui si presenta complesso per il numero degli imputati, per il numero dei fatti contestati, per la particolarità della normativa applicabile, per la laboriosità dell'istruttoria prevista (vi rientrano ad esempio i casi in cui vi sono numerose conversazioni intercettate da trascrivere), o delicato per la tipologia degli imputati coinvolti o dei fatti contestati o per la presenza di difese particolarmente attente e agguerrite (vi rientrano ad esempio i procedimenti per omicidio colposo o lesioni colpose gravi conseguenti ad incidenti sul lavoro o a colpa professionale medica o per violenze sui

minori o nei confronti di Pubblici Amministratori per fatti gravi) o per la situazione dei testimoni o degli imputati in procedimento connesso che devono essere esaminati (vi rientrano per esempio i casi in cui devono essere esaminati collaboratori di giustizia o minori) o per le rilevanti conseguenze economiche o personali di un'eventuale condanna.

Tutti i Sostituti, che segnalano la loro partecipazione ad una determinata udienza per un processo "personalizzato", saranno di regola delegati a rappresentare l'ufficio del PM anche per tutti gli altri processi non personalizzati che saranno trattati in quell'udienza dal Tribunale in composizione collegiale o dal GUP interessato.

Nel caso in cui più Sostituti segnalino la propria partecipazione per processi personalizzati per la medesima udienza, uno solo di loro sarà delegato a rappresentare l'ufficio in tutti gli altri processi non personalizzati eventualmente celebrati nella medesima udienza, e sarà individuato sulla base del numero e della gravosità dei servizi complessivi a ciascuno attribuiti nel mese di cui si tratta o nei mesi precedenti.

In deroga a quanto appena esposto, il Sostituto, che segnali per il medesimo giorno la sua partecipazione a due processi personalizzati davanti a Giudici differenti, sarà delegato a rappresentare l'ufficio del PM solo per i processi personalizzati, mentre per svolgere tale funzione negli altri processi eventualmente chiamati davanti ai Giudici interessati sarà delegato altro Sostituto.

Nel caso in cui il processo personalizzato segnalato dal Sostituto sia chiamato davanti al Tribunale in composizione monocratica, il Sostituto interessato sarà chiamato di regola a rappresentare l'ufficio del PM, se possibile, solo per il suo processo personalizzato, mentre per seguire gli altri processi verrà delegato un Vice Procuratore Onorario, a meno che il Sostituto non comunichi che intende essere delegato anche per tutti gli altri processi eventualmente chiamati alla medesima udienza.

Nel caso in cui, in presenza dei requisiti sopra menzionati in ordine alla sussistenza di un processo "personalizzato", il Sostituto assegnatario del procedimento non comunichi la sua partecipazione al processo, qualora il Tribunale o il Sostituto presente in udienza segnalino (direttamente al Procuratore o al Procuratore Aggiunto o al Sostituto presente in udienza, che poi lo comunicherà al Procuratore Aggiunto) l'opportunità che il processo sia seguito in tutte le udienze dal medesimo Sostituto, per l'incarico verrà delegato, salvo situazioni particolari da valutare caso per

caso, in primo luogo il Sostituto assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari, in secondo luogo il Sostituto presente in udienza in occasione della prima udienza (o della prima udienza successiva al momento in cui viene segnalata l'opportunità della personalizzazione), in terzo luogo altro Sostituto che sarà individuato dal Procuratore Aggiunto; il Sostituto, così individuato, è quindi tenuto a segnalare all'addetto alla predisposizione dei turni d'udienza anche le udienze successive del processo in questione, a cui dovrà necessariamente prender parte.

Nel caso in cui venga trasferito dalla Procura il Sostituto che aveva, fino al momento del suo trasferimento, seguito o avrebbe dovuto seguire in dibattimento un determinato processo personalizzato, lo stesso verrà proseguito, in linea di massima, dal Sostituto (o dai Sostituti) a cui saranno riassegnati in generale tutti i procedimenti in fase di indagini preliminari del Sostituto trasferito o altrimenti da altro Sostituto, individuato dal Procuratore Aggiunto, secondo il criterio dell'equa distribuzione degli impegni.

I Sostituti dovranno assicurarsi che il Tribunale fissi i rinvii d'udienza dei processi personalizzati in giorni in cui potranno loro stessi essere presenti per rappresentare l'ufficio del PM, avendo cura in particolare di evitare in linea di massima rinvii per i giorni in cui sono già impegnati per il turno di reperibilità esterna.

In tutti i casi in cui il Sostituto partecipa ad un'udienza per un processo non personalizzato, dovrà redigere apposita nota d'udienza da inserire nel fascicolo del PM, utilizzando apposito modulo.

Il Sostituto di turno per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale o per l'udienza del GUP, nel caso di improvviso e imprevedibile impedimento sopraggiunto, sarà sostituito dal Sostituto di turno di reperibilità esterna, se possibile, altrimenti da altro Sostituto presente in servizio individuato dal Procuratore Aggiunto.

Nel caso invece in cui l'impedimento a svolgere il turno d'udienza assegnato sorga con qualche anticipo rispetto al giorno di espletamento del servizio, il Sostituto è tenuto innanzi tutto a ricercare lui stesso un altro qualunque Sostituto disponibile a scambiare tale turno con altro a lui assegnato, anche eventualmente previsto nei mesi successivi, e, in mancanza, provvederà il Procuratore Aggiunto.

Alle udienze del Tribunale in composizione collegiale dedicate alla trattazione dei procedimenti inerenti l'applicazione delle misure di prevenzione, l'ufficio del Pubblico Ministero sarà sempre rappresentato dal Sostituto addetto a tali procedimenti.

Nella predisposizione dei calendari d'udienza si cercherà di assicurare che nel periodo di un anno tutti i Sostituti partecipino al medesimo numero complessivo d'udienze, tenuto conto che due partecipazioni ad udienza per il solo processo personalizzato (udienze cosiddette senza asterisco) equivalgono ad una partecipazione ad udienza intera (udienza cosiddetta con asterisco).

Nel computo delle udienze complessive annuali non si terrà conto della partecipazione alle udienze fissate dal Tribunale per la trattazione delle misure di prevenzione.

Partecipazione all'udienza dei Vice Procuratori Onorari

Salvo quanto esposto nel punto che precede, i Vice Procuratori Onorari sono delegati a rappresentare l'Ufficio del Pubblico Ministero nelle udienze, davanti al Tribunale in composizione monocratica, di cui all'art. 72 R.D. 12/41, e in tutte quelle, davanti agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, di cui all'art. 50 D.Lvo 274/2000, secondo il calendario mensilmente predisposto dal Coordinatore e in base a delega nominativa, cumulativa o specifica, del Procuratore o del Procuratore Aggiunto.

Nella predisposizione del calendario delle partecipazioni alle udienze si avrà cura di prevedere per tutti i Vice Procuratori Onorari un numero sostanzialmente uguale, nell'arco dell'anno, di udienze anche con riguardo alle diverse sedi degli Uffici del Giudice di Pace.

Si avrà altresì cura di prevedere, in linea di massima, la partecipazione a tutte le udienze del medesimo Vice Procuratore Onorario nel caso di processi di particolare complessità o delicatezza, segnalati dal Vice Procuratore Onorario che ha partecipato all'udienza o dal Giudice.

I Vice Procuratori Onorari potranno sempre consultarsi con il Sostituto già assegnatario del procedimento nella fase delle indagini preliminari o, in caso di mancanza di quello (in quanto assente o non più in servizio presso la Procura di Bergamo), con il Procuratore Aggiunto e dovranno sempre segnalare ai medesimi la ritenuta opportunità di proporre impugnazione nei confronti di sentenze intervenute nei procedimenti loro delegati.

Parte quinta: Reperibilità esterna

E' istituito un turno di reperibilità esterna tra tutti i Sostituti della durata di 48 ore, decorrente dalle ore 8 del giorno iniziale, secondo un calendario formato con periodicità in linea di massima trimestrale in base ai criteri stabiliti in via generale con apposito provvedimento del Procuratore.

Il Sostituto, qualora nei giorni in cui gli è stato assegnato un turno di reperibilità sopraggiungano altri impegni, anche personali, non rinviabili, potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto e lo comunicherà entro la fine del mese all'addetto per la predisposizione del calendario; nel caso invece di impedimento improvviso e non prevedibile, gli incombenti inerenti il turno di reperibilità esterna saranno di regola svolti il primo giorno dal Sostituto di turno nei due giorni precedenti e il secondo giorno dal Sostituto di turno nei due giorni successivi.

Al Sostituto di turno di reperibilità esterna sono trasmessi da parte della Segreteria della Ricezione Atti o delle singole Segreterie degli altri Sostituti o di qualunque altra Segreteria i seguenti atti:

- 1) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di arresto in flagranza;
- 2) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di fermo di iniziativa della polizia giudiziaria ovvero verbali di fermo eseguito per disposizione di PM di altra Procura o di altro PM di Bergamo, qualora questi non sia in servizio;
- 3) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste di perquisizione e/o di sequestro formulate dalla polizia giudiziaria;
- 4) comunicazioni di perquisizioni o sequestri eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, per le quali è prevista la convalida da parte del magistrato, anche nel caso in cui il termine sia scaduto;
- 5) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste urgenti di intercettazione di conversazioni telefoniche o tra presenti;
- 6) comunicazioni di notizie di reato nuove nelle quali la polizia giudiziaria chieda al PM l'emissione in genere di un provvedimento urgente di competenza di questi (di regola la custodia cautelare o altra misura cautelare personale non sono da considerarsi provvedimenti urgenti);
- 7) comunicazioni di decessi da parte della polizia giudiziaria, sia nel caso in cui fin da subito vi sia indizio o sospetto di reato (omicidio doloso, omicidio preterintenzionale, omicidio come conseguenza di altro reato – tipico il caso di morte come conseguenza di consumo di sostanze stupefacenti - o omicidio colposo) sia nel caso in cui, al momento, non vi

sia indizio o sospetto di reato (probabile suicidio o incidente o morte naturale);

8) richieste di autorizzazione al trapianto di organi da cadavere, a meno che non sia già aperto un procedimento penale e il Sostituto assegnatario sia presente.

9) procedimenti trasmessi da altre Procure in cui siano state emesse misure cautelari da parte del Giudice che si è dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;

10) pareri in ordine a istanze presentate da indagati nei cui confronti sono in esecuzione misure cautelari coercitive, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;

11) richieste urgenti da parte della polizia giudiziaria di intercettazione di conversazioni telefoniche o tra presenti, autorizzazioni da parte del GIP a procedere ad operazioni di intercettazione ovvero alla proroga di operazioni di intercettazione già in corso in procedimenti già pendenti nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;

12) qualunque atto relativo ad altri incombenti per cui appaia urgente l'adempimento in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento.

Le Segreterie peraltro potranno sottoporre all'esame del Sostituto di turno per la reperibilità esterna qualunque documento pervenuto, per il quale sorgano dubbi in ordine all'urgenza di trattazione e che non sia di pertinenza di un procedimento già pendente ed assegnato ad altro Sostituto effettivamente presente in servizio.

Ai fine dell'individuazione del Sostituto competente,

. per i documenti di cui ai punti 1) e 2) rileva l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla CNR o, in mancanza, il giorno e l'ora di esecuzione dell'arresto o del fermo;

. per i documenti di cui ai punti 3), 5), 6) e 7) rileva l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla comunicazione o, in mancanza, il giorno e l'ora in cui quella risulta depositata presso la Segreteria della Procura;

. per i documenti di cui al punto 4), se anticipati via fax, rileva la data e l'ora di trasmissione del fax, altrimenti rileva il giorno e l'ora in cui il documento in originale risulta depositato presso la Segreteria della Procura;

. per i documenti di cui ai punti 8), 9, 10, 11) e 12) rileva il giorno e l'ora in cui il documento risulta depositato o pervenuto presso la Segreteria della Procura.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna è inoltre tenuto a svolgere gli altri incombeni previsti nelle Parti precedenti del presente documento organizzativo.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna, qualora ritenga che il documento sottoposto dalla Segreteria al suo esame non rientri tra quelli sopra elencati, lo restituirà alla Segreteria per il successivo inoltro al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, annotando sullo stesso che non si tratta di atto urgente.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna provvederà ad iscrivere negli appositi registri i procedimenti nuovi a lui pervenuti e a compiere sollecitamente le attività necessarie o comunque opportune conseguenti a tutti gli atti a lui presentati.

I procedimenti nuovi che vengono iscritti nel registro delle notizie di reato in seguito alle comunicazioni sopra elencate restano di regola assegnati al Sostituto di turno per la reperibilità esterna che ha provveduto a disporre l'iscrizione.

Con riguardo però ai procedimenti relativi a materie rientranti nei Gruppi di lavoro specializzati, qualora non siano di pronta definizione, il Sostituto che ne ha disposto l'iscrizione, se non appartenente al Gruppo di lavoro competente, ferma restando l'esecuzione degli atti urgenti, potrà segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità della riassegnazione o della coassegnazione ad altro Sostituto appartenente al Gruppo di lavoro competente.

Nel caso di riassegnazione, si terrà conto anche di tale procedimento al fine del computo del numero complessivo dei procedimenti assegnati al Sostituto interessato.

Con riguardo ai procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace il Sostituto che ne ha disposto l'iscrizione, ferma restando l'esecuzione degli atti urgenti, potrà segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità della riassegnazione al Sostituto di turno per i suddetti procedimenti al momento dell'iscrizione.

In ogni caso il Procuratore con succinta ma specifica motivazione può disporre che qualunque procedimento, anche eventualmente individuato solo per tipologia di reato in via generale, dopo l'esecuzione degli atti urgenti, sia riassegnato a se stesso o al Procuratore Aggiunto.

Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna (secondo quanto disposto dalla delibera del CSM del 7.10.2015 prot. 336/OP/2015), al fine di recuperare le energie lavorative effettivamente spese nelle due notti consecutive di durata del turno, nel caso in cui in periodo notturno (da intendersi tra le ore 20 e le ore 7) abbia dovuto recarsi per attività di indagine fuori dalla propria abitazione ovvero abbia ricevuto complessivamente nelle due notti almeno cinque telefonate connesse al turno, non sarà in ogni caso tenuto ad essere presente in ufficio in un giorno compreso di regola entro il ventesimo successivo alla cessazione del turno, che dovrà comunicare per iscritto (indicando come giustificazione "recupero per turno di reperibilità dal ... al ..."), in cui non sia già impegnato per altri incombenenti d'ufficio; nel caso in cui nel turno di reperibilità esterna sia compreso anche un giorno festivo (domenica o altra festività infrasettimanale) il Sostituto interessato non sarà tenuto ad essere presente in ufficio in un ulteriore giorno secondo le modalità appena esposte.

Parte sesta: Esonero dalle attività

Fermo restando quanto previsto in via generale nelle Parti precedenti, con specifica motivazione il Procuratore potrà esonerare totalmente o parzialmente un Sostituto, a richiesta dello stesso, per un determinato periodo di tempo dall'assegnazione di procedimenti o dalla partecipazione al turno di reperibilità esterna di cui alla Parte Quinta o dalla partecipazione al turno d'udienza di cui alla Parte Quarta, nel caso in cui ricorrano situazioni personali o inerenti l'ufficio che lo giustifichino, che possono ricorrere, a titolo esemplificativo, nel caso in cui

- . sussistano serie ragioni di salute ma il magistrato sia comunque in servizio,
- . il magistrato si trovi in stato di gravidanza,
- . il magistrato abbia un figlio di età non superiore a tre anni,
- . il magistrato risulti già trasferito ad altro Ufficio,
- . al magistrato sia assegnato un procedimento che comporti un eccezionale impegno,
- . al magistrato sia assegnato un incarico temporaneo che gli sottragga una significativa quantità di tempo (ad es. la partecipazione ad una commissione d'esami o la partecipazione al Consiglio Giudiziario).

Nel caso di esonero anche solo parziale da alcune delle attività sopra considerate, se le ragioni che lo hanno giustificato lo consentono, al Sostituto esonerato può essere attribuito in misura maggiore lo svolgimento delle altre attività.

Bergamo, il 20.1.2016

Il Procuratore della Repubblica f.f.
(dott. Massimo Meroni – Aggiunto)

